



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

SCADENZE FEBBRAIO 2021

LUNEDÌ 8 FEBBRAIO

BONUS PUBBLICITA' 2020 - Invio Dichiarazione sostitutiva

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, che hanno presentato entro il 30.09.2020 la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta pubblicità 2020, potranno inviare la dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettivamente realizzati nel 2020, dall'8 gennaio all'8 febbraio 2021, in luogo del periodo ordinario 01.01.2021 - 31.01.2021, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

LUNEDÌ 15 FEBBRAIO

IVA - Registrazione corrispettivi

Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione, devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2020 è scattato per tutti l'obbligo dello scontrino elettronico, il nuovo adempimento fa venir meno gli obblighi di annotazione nel registro dei corrispettivi. Va tuttavia considerato che le informazioni di tale registro continuano a risultare necessarie per poter effettuare le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini II.DD.

IVA – Registrazione corrispettivi Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all'annotazione, anche con unica registrazione, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997(Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

IVA - Fatturazione differita mese precedente

I soggetti IVA devono procedere all'emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO

INPS CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE

SOGGETTI OBBLIGATI: datori di lavoro agricoli e non agricoli (compresi ex INPDAP ed ex ENPALS)

ADEMPIMENTO: Versamento all'INPS dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente.

MODALITA': Tramite il Modello di pagamento unificato F24

SPLIT PAYMENT - Versamento Iva derivante da scissione dei pagamenti

Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente, con:

F24EP (codice tributo 620E)

e con l'F24 "ordinario" (codice tributo 6040).

Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della "scissione dei pagamenti" con Modello F24 EP o F24 ordinario in modalità telematica, utilizzando i codici tributo:

621E (per l'F24Ep) e

6041 (per l'F24 "ordinario").

INPS GESTIONE SEPARATA – Versamento contributi collaboratori e lavoratori autonomi

SOGGETTI OBBLIGATI: Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti collaboratori occasionali con redditi superiori a 5mila euro annui, i venditori porta a porta, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, assegnisti e dottorandi di ricerca, soci-amministratori di società per i quali sussiste l'obbligo contributivo.

ADEMPIMENTO: Versamento dei contributi previdenziali sui compensi per i collaboratori corrisposti nel mese precedente. Nelle collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate, il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento compete tuttavia al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta all'atto della corresponsione del compenso.

MODALITA': il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 telematico.

CAUSALE CONTRIBUTO:

CXX - Contributi dovuti per soggetti non titolari di pensione (diretta o indiretta), e non titolari di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi.

C10 - Contributi dovuti per soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) e/o di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi.

INPS CONTRIBUTI IVS – Versamento contributi minimi obbligatori artigiani e commercianti

SOGGETTI OBBLIGATI: Artigiani e commercianti. I titolari sono responsabili per il versamento della contribuzione propria e dei relativi collaboratori, con diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimi.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

ADEMPIMENTO: Versamento dei contributi IVS minimi obbligatori da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti relativi al 4° trimestre 2020 (quota fissa sul reddito minimale).

MODALITA': I contributi devono essere versati mediante i modelli F24. Si ricorda che l'Inps già dall'anno 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l'opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, "Dati del mod. F24". Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

TOBIN TAX - Versamento mensile imposta sulle transazioni finanziarie

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la "Tobin Tax" relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche. L'adempiimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.

I codici tributo da utilizzare:

4058 - imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi

4059 - imposta sulle transazioni relative a derivati su equity

4060 - imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi.

RIVALUTAZIONE TFR - Versamento saldo imposta sostitutiva

SOGGETTI: I datori di lavoro in qualità di sostituti d'imposta sono tenuti al calcolo al versamento del "Saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta, mediante modello F24 ("Sezione Erario") con codice tributo 1713, con la possibilità di poter esercitare compensazioni del debito con crediti di altre imposte e/o contributi.

Sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (Tfr) è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 17%. La misura si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1 gennaio 2015; in precedenza, l'imposta era pari all'11%.

Il versamento dell'imposta è a carico del datore di lavoro o ente pensionistico e deve essere effettuata in due rate: l'acconto entro il 16 dicembre e il saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo.

Se il rapporto di lavoro cessa nel corso dell'anno i termini di versamento restano invariati. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24 indicando i seguenti codici tributo:

1712 - per l'acconto

1713 - per il saldo.

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL: richiesta riduzione retribuzioni presunte

SOGGETTI: Datori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL

ADEMPIMENTO: Comunicazione delle minori retribuzioni che si prevedono di corrispondere nell'anno in corso, ai fini dell'autoliquidazione del premio INAIL, con relativa motivazione.

MODALITA': servizio INAIL online "Riduzione Presunto".



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

IVA - Versamento Iva trimestrale Associazioni sportive dilettantistiche e assimilate

Le Associazioni sportive dilettantistiche, le Associazioni senza scopo di lucro e Associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991, devono effettuare il versamento dell'IVA relativa al 4° trimestre (senza la maggiorazione del 1%), con Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6034 - Versamento IVA trimestrale - 4° trimestre.

IVA - Liquidazione e versamento Iva mensile

I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di gennaio (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6001 - Versamento Iva mensile gennaio.

RATA CONTRIBUTI SOSPESI PER COVID versamento

I soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali, a seguito dell'emergenza COVID-19, dal "Decreto Cura Italia" (DL 18/2020) e dal Decreto Liquidità (DL n. 23/2020), e hanno optato per il versamento del secondo 50% degli importi sospesi in 24 rate mensili, devono provvedere al versamento della rata. Ricordiamo che l'altro 50% dei versamenti sospesi doveva essere versato in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020. Per approfondire leggi gli articoli "Versamenti tributari e contributivi sospesi: ripresa dal 16 settembre" "Sospensione contributi INPS per Covid proroga al 31.1.2021"

LUNEDÌ 22 FEBBRAIO

ENASARCO versamento contributi aziende preponenti

SOGGETTI OBBLIGATI: Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia.

ADEMPIMENTO: Per i datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia che utilizzano l'addebito bancario è previsto il versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti nel trimestre di riferimento (il precedente rispetto alla data).

MODALITÀ: Nella propria area riservata inEnasarco, la ditta mandante compila la distinta online, inserendo le provvigioni dei propri agenti: in automatico, verrà calcolato il contributo dovuto.

Per il versamento, la ditta mandante potrà scegliere tra:

Bollettino bancario MAV: pagamento standard e automatico proposto dal sistema;

Addebito su c/c bancario della Ditta mandante (RID).

Si ricorda il pagamento dei contributi ENASARCO va anticipato a 5 giorni lavorativi prima della scadenza per le ditte che utilizzano l'addebito automatico bancario, le quali devono confermare la distinta per evitare di incorrere in sanzioni.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO

INTRASTAT - Presentazione elenchi INTRA mensili

Gli Operatori intracomunitari con obbligo mensile, devono provvedere alla presentazione degli Elenchi riepilogativi INTRASTAT:

- delle cessioni di beni (Modello INTRA 1-bis) effettuate nei confronti di soggetti UE nel mese precedente (per gli operatori intracomunitari con obbligo mensile. Sono obbligati alla presentazione mensile quando l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni è > 50.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Permane quindi l'obbligo di presentazione ai fini fiscali, mentre a fini statistici la presentazione è facoltativa se l'ammontare delle cessioni non è > a 100.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
- delle prestazioni di servizi rese (Modello INTRA 1-quater) nei confronti di soggetti UE, effettuate nel mese precedente (per gli operatori intracomunitari con obbligo mensile. Sono obbligati alla presentazione mensile quando l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi rese è > 50.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Permane quindi l'obbligo di presentazione sia ai fini fiscali che statistici.

Per quanto riguarda gli Elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute (Modello INTRA 2-bis e Modelli INTRA 2-quater). Dal 1° gennaio 2018, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi degli acquisti di beni (Modello INTRA 2-bis), questi sono stati aboliti ai fini fiscali, rimane invece obbligatoria la presentazione mensile, ai soli fini statistici, con riferimento a periodi mensili per i soggetti IVA per i quali l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 200.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

LUNEDÌ 1 MARZO

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA – LIPE – Invio dati riepilogativi IV° trimestre 2020

I soggetti passivi Iva devono provvedere all'invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 4° trimestre solare del 2020, ovvero:

- relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre (soggetti mensili);
- relative al 4° trimestre (soggetti trimestrali)

utilizzando il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", esclusivamente in via telematica.

Si ricorda che il modello deve essere presentato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre è presentata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio (quest'anno cadendo di domenica è rinviato al 1° marzo 2021).

INAIL Denuncia retribuzioni 2020

Scade il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte dai datori di lavoro all'INAIL è fissato ordinariamente alla fine del mese di febbraio. Per il 2021 dato che il termine scade di domenica, la scadenza slitta al 1 marzo.

L'invio della dichiarazione delle retribuzioni può essere effettuato per via telematica (secondo i tracciati record forniti dall'Istituto) oppure tramite la procedura guidata Alpi online.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Sono tenute a presentare all'Inail la dichiarazione delle retribuzioni tutte le aziende che hanno corrisposto retribuzioni nell'anno precedente a dipendenti e lavoratori assimilati (soci, familiari, associati in partecipazione, coadiuvanti di aziende non artigiane, coadiuvanti di aziende artigiane) nonché compensi a collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto. Sono esonerate dall'obbligo della dichiarazione delle retribuzioni le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti nell'anno precedente o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendista.

I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I online, che calcola anche il premio dovuto, e Invio telematico Dichiarazione Salari.

I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online "Invio retribuzioni e calcolo del premio". Il servizio calcola il premio dovuto e indica il numero di riferimento (di sei cifre) da riportare nel modello F24 per effettuare il pagamento. Tramite il suddetto servizio è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell'equipaggio.

Si ricorda che per la violazione dell'obbligo di comunicare all'Inail nei termini previsti l'ammontare delle retribuzioni effettivamente erogate nel periodo assicurativo, è prevista una sanzione amministrativa.

OPZIONE AGEVOLAZIONE INPS Contribuenti in regime forfettario

SOGGETTI: artigiani ed esercenti attività commerciali che applicano il regime fiscale forfettario (L. 190/2014)

ADEMPIMENTO: invio domanda all'Inps per fruire del regime contributivo agevolato, ovvero della riduzione della contribuzione, sia sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente.

MODALITA': i soggetti già in attività al 31 gennaio 2021 devono compilare il modello telematico disponibile sul sito internet dell'Inps, nella sezione "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti", per accedere all'agevolazione nello stesso anno.

Il termine è perentorio, per cui se il termine non viene rispettato non sarà possibile accedere. Si dovrà in tal caso presentare una nuova domanda, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, e l'agevolazione decorrerà dal 1° gennaio di quell'anno (sempre che permangano i requisiti).

Nel caso di un soggetto che, pur esercitando un'attività d'impresa, non risulta ancora titolare di una posizione attiva presso le Gestioni IVS, va compilato e consegnato dall'Istituto l'apposito modello cartaceo (allegato 3 alla Circolare INPS n. 35 del 19.02.2016), specificando l'attività esercitata tramite l'indicazione del codice REA.

FATTURE ELETTRONICHE - Adesione consultazione

Ulteriore slittamento al 28 febbraio 2021, del termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

Il nuovo termine è stato fissato dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 23 settembre 2020 n. 311557, che interviene sul punto 8-ter del provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 (per maggiore facilità di lettura, in allegato il testo del Provvedimento del 30 aprile 2018 coordinato con le modifiche apportate dal recente provvedimento del 23.09.2020) "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio", sostituendo le parole "dal 1° luglio 2019 al 30 settembre 2020" con "dal 1° luglio 2019 al 28 febbraio 2021".



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

INVIO UNIEMENS : flussi dati contributivi e retributivi

SOGGETTI: i datori di lavoro aziende private e pubbliche, già tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS.

ADEMPIMENTO: invio della Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UniEmens dei lavoratori dipendenti, nonché delle informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, relativi al mese precedente.

Per i datori di lavoro, l'invio deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.

MODALITA': via telematica sul sito dell'Inps.

ROTTAMAZIONE TER - Versamento rate 2020

Il Decreto Ristori n. 137/2020 è intervenuto nella disciplina della "Rottamazione-ter", rinviando al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dall'art. 154, lettera c) del "Decreto Rilancio".

Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l'anno 2020, non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 1° marzo 2021. Per tale termine non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

Inoltre, si ricorda che il 1° marzo è prevista anche la scadenza del versamento della prima rata del 2021 e in caso di versamenti effettuati oltre tale termine, o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

SALDO E STRALCIO - Versamento rate 2020

Il Decreto Ristori n. 137/2020, è intervenuto sulla disciplina del "Saldo e Stralcio", rinviando al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dall'art. 154, lettera c) del "Decreto Rilancio".

Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l'anno 2020, non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 1° marzo 2021.

Il Decreto Ristori ha ulteriormente rinviato il termine "ultimo" per il pagamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020, per il quale non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

In caso di versamento effettuato oltre il termine di scadenza del 1° marzo 2021 o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

MERCOLEDÌ 10 MARZO

RAVVEDIMENTO - Regolarizzazione presentazione tardiva Dichiarazione REDDITI 2020

Ultimo giorno utile per coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi 2020 entro il 10 dicembre 2020, per regolarizzare l'omissione mediante ravvedimento operoso. Per il 2020, a seguito dello slittamento della



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

presentazione delle dichiarazioni al 10 dicembre 2020, il termine dei 90 giorni per distinguere tra tardiva e integrativa scade il 10 marzo 2021. Si tratta:

- dei contribuenti obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione dei redditi e per coloro che, pur non obbligati, hanno scelto tale modalità e che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello Redditi PF 2020;
- degli eredi delle persone decedute nel 2019 o entro il 30 giugno 2020 che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello Redditi PF 2020;
- delle società di persone ed enti equiparati che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello Redditi SP 2020;
- dei soggetti Ires con esercizio coincidente con l'anno solare che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello Redditi SC 2020;
- degli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust, soggetti all'Ires, nonché società ed enti non residenti soggetti all'Ires che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello Redditi ENC 2020;
- dei soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione IRAP 2020 e con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;
- dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e i soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, con esercizio coincidente con l'anno solare che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello CNM 2020.

MODALITA': Devono trasmettere le dichiarazioni con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario, ed effettuare il versamento della sanzione ridotta mediante F24, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate, con codice tributo 8911.